

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 14, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'inimposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti

residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica ammini-

strazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 41. Russo Spina, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 16, aggiungere in fine, le parole: Per via telematica.

0. 6. 600. 601 La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 17, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo

45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 14. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 17, sopprimere il secondo periodo.

0. 6. 600. 72. Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: i flussi di cassa sono definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica predefiniti.

0. 6. 600. 71. Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 18, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le

emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 15. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 19, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 6. 600. 73. Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente: all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;
2006: — 100.000;
2007: — 100.000.

0. 6. 600. 36. Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 21, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione, degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

0. 6. 600. 37. (Nuova formulazione). Stradiotto, Duilio, Milana, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Boccia.

(Approvato)

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 21 sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891;

6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000;
2006: — 50.000;
2007: — 50.000.

0. 6. 600. 58. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10. In applicazione del principio di solidarietà di cui al comma 1, articolo 1, nell'ambito dell'articolazione per fasce territoriali sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa d'ambito: fino a 1.000 abitanti 40 per cento; da 1.001 a 5.000 abitanti: 30 per cento; sopra i 5.000 abitanti: 20 per cento ».

0. 6. 600. 105. Cè, Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Stucchi, Dussin.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 22.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'inimposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata

inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 16. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere i commi 23, 24 e 28.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze,

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;
2006: - 25.000;
2007: - 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 115.000;
2006: - 115.000;
2007: - 115.000.

0. 6. 600. 39. Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 23, lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 22 per cento per l'anno 2005, il 17 per cento per l'anno 2006 e il 12 per cento a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 116.000;
2006: - 116.000;
2007: - 116.000

0. 6. 600. 59. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 24.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel

comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale

disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 17. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 25.

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

0. 6. 600. 38. Luseti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 26, sopprimere le parole da: e, per gli enti locali fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel

comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 18. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 26, sopprimere le parole da: e, per gli enti locali fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005:-116.000;

2006:-116.000;

2007:-116.000

0. 6. 600. 60. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi Nicola Rossi, Crisci, Cenamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 92, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « *2-bis.* I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza ».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005;

sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 700 milioni.

0. 6. 600. 61. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 27.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti

residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed ero-

gate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 19. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 27.

0. 6. 600. 62. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 27.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: Per l'anno 2005 *con le seguenti:* A decorrere dall'anno 2005;

sostituire le parole: pari a 500 milioni *con le seguenti:* pari a 1.200 milioni.

0. 6. 600. 94. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.000;
2006: — 1.000;
2007: — 1.000.

0. 6. 600. 106. Gianfranco Conte, Antonio Leone.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 29.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'inimposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata

inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 20. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 29.

0. 6. 600. 34. Fioroni, Lusetti, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 29, primo periodo, sostituire le parole da: che, alla data di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: sottodotati economicamente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

0. 6. 600. 35. (originaria formulazione) Stradiotto, Michele Ventura, Duilio, Milana, Maurandi, Manzini, Mariotti, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 29, sopprimere il terzo periodo.

0. 6. 600. 97. Michele Ventura, Mariotti, Olivieri, Maurandi, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 29, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

0. 6. 600. 96. Olivieri, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente: all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:

2005: — 20.000.

0. 6. 600. 40. Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

0. 6. 600. 63. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maturandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tildei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

31. Ai fini del comma 7 dell'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, per l'anno 2005 è riconosciuto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano un rimborso compensativo pari all'eventuale perdita di gettito registrata dagli enti medesimi a seguito della riforma dell'imposizione sul reddito delle società, introdotta con de-

creto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e per la ripartizione del rimborso.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:

2005: — 20.000

0. 6. 600. 83. Burtone, Boccia, Enzo Bianco, Cardinale, D'Antoni, Piscitello, Finocchiaro, Mattarella, Cusumano, Lumia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

31. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.

0. 6. 600. 112. Gioacchino Alfano, Antonio Leone, Blasi.

(Approvato)

All'emendamento 6. 600 della Commissione, parte consequenziale, sostituire le parole: all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:

2007: — 168.000;

con le seguenti: all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente e di conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.

0. 6. 600. 110. Michele Ventura, Mariotti, Innocenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali). — 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1:

a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 4, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolate e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, è stabilita la spesa media pro capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- 3) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- 4) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- 5) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- 6) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- 7) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- 8) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
- 9) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
- 10) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
- 11) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 12) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti nel presente articolo.

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 4, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corri-

spondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti nel presente articolo.

4. Il complesso delle spese di cui ai commi 2 e 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dall'articolo 22;

c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

d) spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell'articolo 2;

e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

4-bis. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale cofinanziate dai fondi europei.

5. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

6. Le spese in conto capitale degli enti locali che traggono diretta copertura dai trasferimenti dello Stato e delle regioni e che eccedono il limite di spesa stabilito dal presente articolo possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP Spa.). Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati